

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1876

causa, ed allora l'articolo dice che essa può elevare il conflitto in ogni stadio di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

Io credo che in questa parte l'articolo non provvede abbastanza alla tutela della pubblica amministrazione, perchè, quando non è parte in causa, può ignorare assolutamente il giudicato, e quindi essa non può essere posta in mora ed elevare il conflitto se non quando vede l'opera sua distrutta, o vicino a distruggersi dagli effetti di un giudicato.

Io quindi emenderei quest'ultima parte dell'articolo nel senso che la pubblica amministrazione, quando non è parte in causa, abbia sempre il diritto di elevare il conflitto finchè non è data esecuzione al giudicato, perchè è solamente a questo punto che la pubblica amministrazione deve conoscere gli effetti del giudicato dell'autorità giudiziaria. Prima di questo punto è possibile che la pubblica amministrazione non conosca questo giudicato, quindi essa non è bastantemente tutelata dal progetto e possono presentarsi eccezioni, nelle quali essa trovisi impacciata.

Riassumendomi, concepirei l'articolo in questo senso: « Se l'amministrazione ha parte in causa, è ammessa ad elevare il conflitto, finchè nella causa stessa non sia pronunziata una sentenza relativa al merito della contestazione; se non è parte in causa, può elevare il conflitto in ogni stato di cose, finchè non è data esecuzione al giudicato. »

**PRESIDENTE.** Onorevole Manara, abbia la bontà di scrivere i suoi emendamenti e mandarli qui al Seggio.

L'onorevole ministro guardasigilli ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Risponderò brevemente alle osservazioni degli onorevoli Grimaldi e Manara:

L'onorevole Grimaldi, anzitutto associandosi ai liberali intendimenti che hanno determinata la proposta e l'approvazione altra volta ottenuta da questo progetto di legge, ed esprimendo con felicità di eloquio il favore che è disposto ad accordargli, crede che dovrebbero introdurre qualche guarentia circa il modo d'elevazione dei conflitti d'attribuzione. Egli pensa, essere pericolosa la libertà sconfinata che si lascia al prefetto di elevare il conflitto in tutti i casi, non meno che la libertà che si concede all'amministrazione, di intervenire sempre che il voglia nelle cause in cui non sia parte litigante; finalmente egli teme potersi ravvisare financo una specie di contraddizione fra la locuzione del primo e quella del secondo articolo del progetto; imperocchè mentre nel primo articolo si concede facoltà di elevare il conflitto *in tutti i casi* all'amministra-

zione, nel secondo articolo si ammette che il magistrato, innanzi al quale pende la causa, debba riconoscere e verificare se il conflitto sia stato elevato *nei casi e nei termini innanzi preveduti*.

Credo di avere così riassunto esattamente i dubbi e le difficoltà elevate dall'onorevole deputato.

Ma innanzitutto conviene non confondere i casi nei quali l'amministrazione è parte in causa, o lo diviene mercè il proprio volontario intervento nel giudizio, e gli altri in cui l'amministrazione è affatto estranea alla causa, e procede non come parte litigante, ma come autorità.

Quando essa è parte in giudizio, il progetto di legge non ha altro scopo se non di evitare un inconveniente, finora deplorato, quello cioè che l'amministrazione potesse prima percorrere tutti gli stadi della discussione giudiziaria, stancare in certa guisa il privato litigante suo avversario, e riservarsi poscia a ricominciare la lite sotto la forma della elevazione di un conflitto per avocarne la cognizione all'autorità amministrativa.

Quanto all'intervenzione in causa, l'articolo 1 del progetto nulla aggiunge e nulla toglie all'odierna condizione dell'amministrazione. Quando può intervenire in causa l'amministrazione? Risponde il principio generale di diritto, quando ella abbia un legittimo interesse. Non può dunque considerarsi autorizzata l'amministrazione da questo articolo 1° ad intervenire nei giudizi, anche quando non avesse alcun vero e proprio interesse, ma come autorità intendesse avocare e rivendicare a sè una competenza od attribuzione che credesse spettarle.

Se l'amministrazione non ha interesse vero o reale nella controversia che si agita innanzi al tribunale, non può aver ragione di intervenire. Essa è come qualunque altro privato, ed avendo un reale interesse, può liberamente intervenire e far parte del giudizio, che fra altri si stia agitando; ed allorchè l'amministrazione sia intervenuta in causa, rimane assoggettata alle medesime regole e limitazioni che sono scritte nella prima parte dell'articolo per l'amministrazione che sia parte in giudizio.

Nella seconda parte dell'articolo si contempla un caso ben diverso; l'amministrazione non è parte in giudizio, e non avendo vero e reale interesse, non può divenirlo col suo intervento in causa. È allora che sorge il dubbio a cui accennava l'onorevole Manara, cioè che l'amministrazione non essendo parte in causa e non essendovi intervenuta, abbia potuto ignorare la pendenza del giudizio, e perciò non si possa alla medesima prescrivere di elevare il conflitto in un dato termine e momento, piuttosto che in un altro.

E perciò qui l'amministrazione è dichiarata libera